

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3506

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARGIOTTA, BIANCO, MICHELINI, RIVERA, CILIBERTI, BIASCI, MARGUTTI, GELPI, DEGENNARO, ENZO BALOCCHI, BRUNI, PAGANO, ZANFERRARI AMBROSO, NENNA D'ANTONIO, GIUSEPPE SERRA, TISCAR, CURSI, ALIVERTI, PERANI, PACIULLO, ANTOCI, MANNINO, URSO, CLEMENTE CARTA, BERNI, CIAFFI, BIAFORA, PALADINI, GALBIATI, LOIERO, MOIOLI VIGANÒ, IODICE, LUIGI RINALDI, SCARLATO, BACCARINI, ZAMPIERI, BORRI, ROJCH, ASTORI, CECERE, VITI, TORCHIO, CARELLI, ZAMBON, FRASSON, FRACANZANI, MASTRANZO, D'ONOFRIO, GIOVANARDI, FRONZA CREPAZ, ALAIMO, DELFINO, FORTUNATO

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti  
della religione cattolica

*Presentata il 16 dicembre 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ha dato una rinnovata valenza formativa all'insegnamento della religione cattolica, come risulta dal suo articolo 9, là dove si afferma che « La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado ».

Inoltre, l'Intesa attuativa del punto 5, lettera b), del protocollo addizionale allo stesso accordo, intervenuta il 14 dicembre 1985 e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, prevede il fermo intento

dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli insegnanti di religione.

Tali enunciazioni pongono, quindi, in rilievo la necessità che a tale insegnamento sia data una più compiuta istituzionalizzazione.

Ciò comporta anche l'esigenza di un rafforzamento della professionalità che deve inerire alla figura dell'insegnante di religione.

Tale obiettivo di fondo richiede, peraltro, per essere adeguatamente realizzato, una revisione complessiva della posizione giuridica che l'insegnante di religione viene ad assumere attraverso il suo rapporto di servizio con la scuola.

In effetti il conseguimento di una specifica professionalità richiede norme che garantiscano una maggiore continuità nello svolgimento della vicenda di servizio cui l'insegnante medesimo è destinato.

Il che implica un suo più organico radicamento nell'organizzazione della scuola.

Non possono tuttavia essere trascurati, al riguardo, gli aspetti peculiari dell'insegnamento in questione, che non si adattano perfettamente ad alcune rigidità proprie del modello organizzativo che è offerto dalla cosiddetta « ruolizzazione ».

Per aderire a siffatta preoccupazione, si è cercato, con la presente proposta di legge, di definire una forma più adatta di stabilità, attraverso l'istituzione di appositi elenchi provinciali, nei quali sono da inserire quegli insegnanti che, in possesso dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e dei prescritti titoli di qualificazione professionale, abbiano maturato il requisito di anzianità stabilito dall'articolo 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ai fini dell'applicazione della progressione economica (quattro anni di insegnamento) e si trovino, secondo quanto dispone sempre la stessa norma, nella condizione di ricoprire posto orario con trattamento di cattedra.

La stabilità conseguente all'inclusione nell'elenco — inclusione che avviene soltanto nei limiti di una quota prestabilita dei posti orari disponibili e attraverso una apposita procedura per la quale sono stabiliti alcuni principi essenziali — giustifica l'estensione, al personale interessato, dello stato giuridico proprio del personale docente di ruolo, con alcuni indispensabili adattamenti. È così esclusa l'applicazione delle norme relative al reclutamento ed ai passaggi di cattedra e di ruolo (la specificità dell'insegnamento della religione cattolica condiziona ovviamente la permeabilità tra gli elenchi ad esso attinenti ed i ruoli propri di altri insegnamenti).

Il punto più qualificante è quello che riguarda l'estensione del nucleo centrale della normativa di stato giuridico, che caratterizza la posizione dell'insegnante nell'ambito dell'ordinamento vigente, posizione cui si connettono peraltro partico-

lari responsabilità anche di ordine disciplinare.

Ai fini dei trasferimenti, delle assegnazioni provvisorie e delle riammissioni in servizio è prevista la previa intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.

Costituisce causa di estinzione del rapporto di impiego anche la perdita dell'idoneità a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano.

È prevista poi l'assegnazione di un nuovo posto orario o l'integrazione del posto nei casi in cui sopravvenga, rispettivamente, la perdita del posto stesso o una sua riduzione oraria.

Per quanto riguarda il trattamento economico spettante agli insegnanti inseriti negli elenchi, esso è definito in modo da prevedere uno sviluppo analogo a quello di cui gode il personale docente di ruolo dello stesso tipo di scuola. Si eliminano così immotivate differenziazioni.

È previsto, infine, che i posti da coprire dopo la completa utilizzazione dei docenti inclusi negli elenchi provinciali sono conferiti dal provveditore agli studi, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del punto 5, lettera a) del protocollo addizionale annesso all'Accordo modificativo del concordato lateranense, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

La maggiore spesa derivante dall'equiparazione agli altri docenti dei docenti di religione di cui all'articolo 1, comma 1, è abbondantemente compensata dall'economia di spesa derivante dal superamento delle vigenti norme sul trattamento economico dei docenti di religione in servizio nella scuola media inferiore che, anacronisticamente, prevedono un trattamento economico superiore a quello attribuito ai corrispondenti docenti di ruolo delle altre discipline di insegnamento con pari anzianità di servizio. Il provvedimento non reca, pertanto, ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. I docenti di religione cattolica i quali, in possesso di idoneità riconosciuta da un ordinario diocesano della provincia e dei rispettivi titoli di qualificazione professionale stabiliti ai sensi del punto 5, lettera b), numero 4), del protocollo addizionale all'accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono inclusi in distinti elenchi provinciali per la scuola materna, elementare, media e secondaria superiore, nel limite dell'80 per cento delle disponibilità dei posti orari nei predetti gradi di scuola e con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate la tabella di valutazione dei titoli di qualificazione professionale e di servizio, le modalità per l'inclusione negli elenchi di cui al comma 1 nonché quelle di assegnazione di un nuovo posto orario, in caso di perdita dello stesso o di integrazione del posto a seguito di una sua riduzione oraria.

3. In prima attuazione della presente legge, possono presentare domanda di inclusione nell'elenco provinciale i docenti di religione cattolica che maturino il requisito di servizio di cui al comma 1 entro l'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 2.

1. Ai docenti di religione cattolica inclusi nell'elenco provinciale di cui all'articolo 1 è attribuito il trattamento econo-

mico spettante al personale docente di ruolo dello stesso tipo di scuola e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico previste dal titolo II, capo VII; dal titolo III, capi I, II, III, con esclusione dei passaggi di cattedra e di ruolo, IV e V; e dai titoli IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni. Ai trasferimenti, alle assegnazioni provvisorie ed alle riammissioni in servizio si dà luogo previa intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, al quale comunque spetta riconoscere l'idoneità. Ai casi di decadenza dall'impiego richiamati dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si aggiunge la perdita dell'idoneità a seguito di revoca da parte dell'ordinario diocesano che l'ha riconosciuta.

#### ART. 3.

1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la completa utilizzazione dei docenti inclusi negli elenchi provinciali di cui all'articolo 1, i posti e le eventuali ore residui sono conferiti mediante incarichi annuali, ai sensi del punto 5, lettera a) del protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, dal provveditore agli studi d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.